

Publicato il 23/06/2021

N. \_\_\_\_/2021 REG.PROV.CAU.  
N. \_\_\_\_/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso R.G. n. \_\_\_\_ del 2021, proposto da \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Commissione per gli accertamenti Sanitari, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psichici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_2021 consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto “*è stato riscontrato affetto da GRACILITA' DI COSTITUZIONE (LETTERA A) (IMC 19,5), condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*”;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/VFP in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei “*civili e VFP in congedo*”, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo*

*adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” pubblicate nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

**E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare la necessità del ricorrente di essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

1.Ritenuto, anche alla luce del principio di proporzionalità, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato “*con riserva*” a partecipare alle prove selettive *in itinere*, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio;

2.Considerato che è stata prodotta documentazione sanitaria, attestante una diversa condizione del ricorrente (All.ti 9,10 e 11 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di

incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “*GRACILITA’ DI COSTITUZIONE (LETTERA A) (IMC 19,5)*” anche tenendo conto dell’altezza del ricorrente ed il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Medica di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, che provvederà a mezzo di una Commissione Sanitaria- con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo al più presto possibile e, comunque, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;
- c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno 5 (cinque) giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
- d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

3. Ritenuto che l’omessa impugnativa della graduatoria definitiva del concorso de quo entro il termine decadenziale, decorrente dalla pubblicazione della stessa sul sito web della P.A., con notifica ad almeno

un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso;

Ritenuto che la P.A. è tenuta a consegnare alla ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva;

4. Ritenuto che, in caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita e in caso di esito della verifica sfavorevole per il ricorrente, il presente ordine di ammissione si intende automaticamente revocato; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare la necessità del ricorrente di essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

#### P.Q.M.

accoglie ed ammette il ricorrente “*con riserva*” al prosieguo delle prove selettive del concorso *de quo*, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio.

Dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 ottobre 2021.

Manda alla Commissione Medica di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Medica di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito .

Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2021.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.